

07.07.2026

"L'estensione degli effetti del concordato semplificato al socio illimitatamente responsabile e l'affitto d'azienda nella composizione negoziata"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi dell'estensione degli effetti del concordato semplificato al socio illimitatamente responsabile e dell'affitto d'azienda nella composizione negoziata.

Norme & Tributi

L'omologa salva il socio illimitatamente responsabile

Concordato semplificato

L'assenza di voto prevista dall'iter più snello non incide sugli effetti esecutivi

Le garanzie personali di soci a responsabilità illimitata non legittimano elusioni

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Nel concordato semplificato, l'assunzione di obbligazioni di garanzia (per crediti anteriori alla procedura) può escludere l'operatività, ove il garante sia socio illimitatamente responsabile, dell'ente esecutato e conseguente all'omologazione?

I giudici di merito si confrontano da tempo sul rinvio operato dall'articolo 256 del codice di procedura civile, in merito al concordato semplificato - all'articolo 17 del codice della crisi, se in tal caso l'effetto esecutivizzante del comma 2 o se il rinvio vada interpretato in senso restrittivo per effetto delle peculiarità di un iter che, rispetto al concordato preventivo, non prevede il voto dei creditori.

La questione è riemersa di recente nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione da parte di un accondannato contro le cartelle di pagamento emesse dalle Entrate - riscossione per crediti di Mediobanca centrale (Mc), gestore del Fondo di garanzia per le Pmi. In particolare, il socio corrente, che aveva prestato fidejussione a garanzia del finanziamento alla società, sosteneva che l'omologazione del

concordato semplificato della debitrice principale avesse esteso anche alla sua posizione gli effetti esecutivi della procedura. Al contrario, per Mc, il richiamo alla norma non ne avrebbe comportato l'integrale applicazione nel concordato semplificato per l'assenza del voto dei creditori. Per altro, la fidejussione, qualificata come garanzia autonoma a prima richiesta, avrebbe conservato un'autonomia rispetto alle obbligazioni societarie, consentendo al soggetto garante di esercitare il recupero verso il socio.

Le due argomentazioni sono state, però, respinte dal Tribunale di Padova (sentenza 15 giugno 2026), per cui negare l'applicazione integrale dell'articolo 17 del codice della crisi al concordato semplificato significherebbe svuotare di contenuto la procedura, privandola dell'efficacia conformativa dei rapporti obbligatori e frustrandone l'obiettivo di regolare la crisi.

Per i giudici, il richiamo operato dall'articolo 256 del codice della crisi attiene agli effetti dell'omologazione e non al procedimento che porta all'approvazione. Dunque, l'assenza di voto non inciderebbe sull'operatività dell'articolo 17 del codice della crisi, dato che il controllo su convenienze e correttezza della proposta sarebbe assicurato dal tribunale per effetto dell'esame del piano e dell'istituzione, nonché delle eventuali opposizioni. Interventiva l'omologa, infatti, il concordato semplificato non può che produrre gli effetti conformativi ed esecutivi delle altre procedure, diventando obbligatorio per tutti i creditori anteriori.

A sostegno della propria ricostruzione, i giudici hanno richiamato i principi delle Sezioni unite della Cassazione (Civ. 1999/1302/2013), ribadendo come il socio illimitatamente

responsabile che abbia prestato fidejussione non diventa, ai fini concorsuali, garante verso la sua responsabilità trova titolo primario nella qualità di socio, rappresentando la garanzia personale una fonte solo concorrente e necessaria dell'obbligazione. Quindi, la norma in esame, in base alla quale restano impegnati i diritti dei creditori verso i fidejussori, si riferisce ai garanti estranei alla compagine sociale. Per il socio illimitatamente responsabile l'articolo 17, comma 2 del codice della crisi, che estende nei suoi confronti gli effetti del concordato, salvo diverso accordo con i creditori.

Né la natura di garanzia autonoma «a prima richiesta» evitata ricorrendo al collegio veneto idonea a modificare questa conclusione. Interventiva l'omologa, il creditore non può eludere gli effetti del rinvio promuovendo azioni esecutive individuali verso il socio garante, visto che il soddisfacimento del credito deve avvenire solo nei limiti, nei tempi e nelle modalità del piano. Per questo, il Tribunale ha escluso l'opposizione e dichiarato inusuale il diritto di Mc a procedere in base alle cartelle notificare dopo l'omologa.

L'orientamento dei giudici valorizza la funzione del concordato (articolo 256 del codice di procedura civile) come strumento di regolazione della crisi e liberazione dai debiti anteriori, evitando che le garanzie personali prestate dai soci illimitatamente responsabili possano «legittimare» il tentativo di eludere gli effetti dell'omologa. Se questa ricostruzione troverà conferma, il concordato semplificato consoliderà il ruolo di meccanismo idoneo ad assicurare una tutela analoga a quella del concordato preventivo, garantendo ai soci illimitatamente responsabili efficacia esecutiva.

NT PLUS FISCO

Imposte sui redditi, nuovo Testo unico operativo da gennaio 2027
Pubblicato in Gazzetta il nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Le

nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
di Alessandra Caputo
La versione integrale dell'articolo su ntplusfisco.ilsale24ore.com



Nessuna variazione. Il contratto non modifica la titolarità del sistema aziendale.

Composizione negoziata, per l'affitto d'azienda non serve l'ok del giudice

Tribunale di Milano

Spetterà solo all'esperto indipendente valutare l'impatto sul risanamento

L'esatta delimitazione dell'ambito di operatività dell'articolo 22, comma 1, lettera d, nella composizione negoziata (Cnc) continua a suscitare interroganti. La norma, infatti, bussa al giudice il potere di autorizzare il trasferimento dell'azienda di uno o più dei suoi rami, prevedendo, come effetto premiale, l'esclusione della responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti aziendali anteriori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, in base all'articolo 2560, comma 2 del codice civile.

L'ampiezza della locuzione normativa «trasferimento in qualunque forma» ha generato un contrasto interpretativo tra coloro che sostengono che l'espressione citata ricomprenda qualsiasi operazione che comporti il trasferimento di beni aziendali o del relativo godimento e coloro che, privilegiando una maggiore aderenza al dato letterale, ritengono la disposizione riferibile alle sole operazioni che abbiano effetti traslativi della titolarità dell'azienda, restando invece estranea al suo ambito applicativo l'ipotesi dell'affitto di azienda.

Se l'autorizzazione fosse necessaria anche per procedere con l'affitto, il tribunale vedrebbe esteso il proprio vaglio preventivo su un'ampia categoria di atti di straordinaria amministrazione, andando conseguentemente a comprimere il potere gestorio dell'imprenditore che, nell'ambito della composizione negoziata, trova ben pochi limiti. Viceversa, limitando l'ambito applicativo della norma ai soli trasferimenti a carattere traslativo, il ruolo del giudice rimarrebbe coerente con la funzione - tipica della norma in esame - di consentire all'acquirente di beneficiare della deroga prevista dall'articolo 2560, comma 2 del codice civile.

In tal senso ha deciso il Tribunale di Milano (ordinanza 27 dicembre 2025), dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza con cui la debitrice in composizione negoziata, oltre alla conferma delle misure protettive, ha chiesto al tribunale di essere autorizzata ex articolo 22 del codice della crisi d'impresa a concludere un contratto d'affitto, valorizzando la fun-

zionalità al risanamento, alla continuità e alla miglior soddisfazione dei creditori. Confermate le misure di protezione, i giudici hanno sottolineato che l'affitto d'azienda non rientra nell'ambito applicativo della norma in commento, richiamando anzitutto proprio il principio secondo cui l'imprenditore, nella composizione negoziata, conserva il potere di gestione dell'impresa e compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione nel rispetto dell'articolo 24.

Dal punto di vista funzionale, inoltre, il collegio milanese ha evidenziato che l'autorizzazione giudiziale non è richiesta ai fini della validità dell'atto, ma solo per consentire all'acquirente di beneficiare della deroga prevista all'articolo 2560 del codice civile. Ne deriva che, sorgendo la responsabilità solidale esclusivamente in caso di acquisto d'azienda, l'autorizzazione ex articolo 22 del codice del-

Si tratta di un atto di straordinaria amministrazione, gestito direttamente dall'imprenditore

la crisi non può trovare applicazione che nelle operazioni aventi efficacia traslativa. È stato, infatti, osservato che l'inciso «in qualunque forma» amplia senz'altro le modalità per realizzare il trasferimento - facendovi rientrare, ad esempio, anche l'ipotesi del conferimento o quella della scissione - ma non può certo essere estesa al contratto d'affitto che, al contrario, non comporta alcuna variazione in ordine alla titolarità del complesso aziendale.

Con la decisione in commento, il Tribunale meneghino ha confermato i precedenti del Tribunale di Piacenza (sentenza 1° giugno 2023) e del Tribunale di Terni (sentenza 30 aprile 2025, si veda il Sole 24 Ore del 13 maggio 2025), valorizzando l'affitto d'azienda tra gli atti di straordinaria amministrazione, la cui valutazione di coerenza rispetto al piano di risanamento è allo stato delle trattative compete, secondo l'articolo 21 del codice della crisi, solo all'esperto preventivamente informato dall'imprenditore. Il sindacato del tribunale, invece, potrà intervenire solo in occasione dell'eventuale successiva cessione dell'azienda e sempre che gli sia chiesto di derogare agli effetti dell'articolo 2560, comma 2 del codice della crisi.

— F.L.D.
G.L.M.

Insolvenza, la geografia vincola i poteri del giudice

Corte giustizia europea

Competenza esclusiva al tribunale dello Stato Ue dove è aperta la procedura

Marina Castellana

Spetta ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza la competenza esclusiva sull'accertamento di un credito, funzionale all'istituzione nell'iter. Questo anche quando un'azione con lo stesso oggetto sia pendente davanti a giudici di un altro Stato Ue. Lo ha chiarito la Corte di giustizia europea con la sentenza dell'11 giugno (C-292/25), che permette di individuare il giudice al quale rivolgersi in caso di procedure di insolvenza transfrontaliere, assicurando maggiore rapidità e prevenendo di scoraggiare le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato all'altro nell'intento di ottenere una posizione giudiziale più favorevole.

È stato il Tribunale di Linz (Austria) a chiedere l'intervento in via pregiudiziale degli europei sulla interpretazione del regolamento (Uc) 2015/848 sull'iter d'insolvenza, dopo l'apertura di una procedura fallimentare verso una società con sede in Austria.

Un'azienda aveva chiesto di accertare l'esistenza di un credito e, poco prima, avviato un'azione in Germania per ottenere il pagamento del credito. Tuttavia, questi procedimenti erano stati sospesi dopo l'apertura della procedura fallimentare in Austria. Il Tribunale austriaco, però, nutrendo dubbi sull'esistenza di una litispendenza, aveva chiesto alla Corte di precisare quale giudice spettasse la competenza e se il giudice dello Stato in cui era stata aperta la procedura avesse competenza anche su un'azione con lo stesso oggetto fosse pendente davanti a giudici di un altro Paese membro.

Il regolamento Uc - scrive la Corte - attribuisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi del debitore la competenza esclusiva che, per le persone giuridiche, fino a prova contraria, si presume sia il luogo in cui si trova la sede statutaria (in questo caso in Austria). Spetta ai questi giudici decidere anche sulle azioni derivanti dall'iter d'insolvenza che s'inscriva sostanzialmente a essa, a patto che i due requisiti siano presenti in via cumulativa.

Quindi, se il diritto all'obbligo alla base dell'azione collegata con l'insolvenza ha la propria fonte nelle norme generali di diritto civile o commerciale, specifiche alla procedura d'insolvenza, esse sussistono un nesso tra azione e procedura, la competenza è del giudice che ha giurisdizione sull'insolvenza transfrontaliera. Così, l'accertamento dei crediti, funzionale all'istituzione in un iter di insolvenza, rientra nella competenza del giudice adito per la procedura.

D'altra parte, il regolamento Uc non prevede l'attribuzione di competenza internazionale ai giudici di uno Stato membro diversa da quello in cui è stata aperta la procedura per le azioni finalizzate all'accertamento. Inoltre, con l'accertamento della competenza a un giudice si evita il rischio di forum shopping, situazioni in cui vari fori sono competenti malgrado la connessione con la procedura. Nel caso in esame, quindi, la Corte conclude che, poiché la procedura era stata aperta in Austria, l'azione per l'accertamento, ai fini del pagamento del credito, rientra nella competenza esclusiva di questo giudice. Anche quando la data di apertura della procedura in Austria, un'azione con lo stesso oggetto di accertamento pendeva davanti ai giudici tedeschi.

100 IDEE PER ESSERE FELICI
Mauro Nardocci
GENIUS

LA FELICITÀ NON SI TROVA. SI ALLENA

Filosofia e scienza lo dimostrano: stare bene è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno attraverso abitudini e piccoli cambiamenti che nel tempo fanno la differenza. In *Genius* trovi 100 idee semplici da mettere in pratica per esprimere il tuo potenziale e vivere con più equilibrio, energia e consapevolezza.

IN EDICOLA DA SABATO 4 LUGLIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90* E IN LIBRERIA.
*Offre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 04/08/2026. In libreria a € 18,90.

Shopping
Per saperne di più sui vantaggi della carta di credito 02 30300600

Per saperne di più sui vantaggi della carta di credito 02 30300600

Per saperne di più sui vantaggi della carta di credito 02 30300600